

N. del Reg. 5



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA ARTICOLO 17 (RIDUZIONI) DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemiladiciotto addi sei del mese di febbraio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	-	A	Fadda Valeria	P	-	Panu Antonio	P	-
Arcadu Francesca	-	A	Fantato Maria Francesca	P	-	Perrone Stefano	-	A
Arru Rosanna	-	A	Fundoni Carla	P	-	Sanna Nicola (Sindaco)	-	A
Bazzoni Pierpaolo	P	-	Ghi Bernardino	P	-	Sanna Salvatore	P	-
Benvenuto Lisa	-	A	Lucchi Clemente Niccolo'	-	A	Sari Consuelo A. F.	P	-
Boscani Marco	-	A	Manca Desirè Alma	P	-	Sassu Antonio	-	A
Careddu Laura M.G.	P	-	Manca Marco	-	A	Serra Gian Carlo	-	A
Carta Efreem Fabio	P	-	Manunta Giampaolo	P	-	Sini Enrico	P	-
Carta Giancarlo	-	A	Masala Giuseppe	P	-	Taras Luca	P	-
Costa Giovanna	P	-	Mascia Giuseppe	P	-	Tedde Gian Gregorio	P	-
Crobu Giovanni	-	A	Murru Maurilio	P	-	Ughi Esmeralda	P	-
Era Francesco	P	-	Pala Mario	P	-			

Sono presenti tutte le Assessore e tutti gli Assessori.

PRESIDENTE Dott.ssa Esmeralda Ughi

SEGRETARIO Dott. Salvatore Bissiri

In continuazione di seduta la Presidente posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola all'assessore ai tributi Campus per l'illustrazione.

L'Assessore ai tributi Campus illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

Nel corso dell'intervento dell'Assessore Campus è rientrato in aula il Sindaco.

La Presidente apre la fase della discussione.

Interviene il consigliere Sini.

Per il contenuto dell'illustrazione e della discussione si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

La Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Sindaco, annunciato il voto favorevole e comunicato che "il quadro dei tributi locali non aumenta", reputa che questo sia un fatto importante sia in relazione alla situazione economica che in relazione alle capacità gestionali "della nostra struttura".

La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, sostituita, in qualità di scrutatrice, la consigliera Sari, uscita dall'aula, con la consigliera Fantato, invita il Consiglio a deliberare.

ESEGUITA la votazione, espressa per alzata di mano, con l'assistenza delle scrutatrici, le consigliere Fundoni e Fantato e dello scrutatore, il consigliere Murru, si accerta il seguente risultato: presenti 19 (essendo usciti dall'aula anche le consigliere Costa, Fadda, Careddu e il consigliere Era, ed essendo entrati il Sindaco e il consigliere Sassu); votanti e favorevoli 16, astenuti 2: la consigliera Desirè Manca e il consigliere Murru; la Presidente non prende parte alla votazione.

La Presidente poiché non è stata raggiunta la prescritta maggioranza qualificata, indice la seconda votazione, nella quale sarà necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 542 del 23 gennaio 2018 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore ai tributi;

PREMESSO che con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 9 aprile 2014 è stato approvato il regolamento dell'imposta unica comunale (IUC), successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 23 del 7.5.2015 e n. 23 del 31.3.2016;

CONSIDERATO che la IUC, istituita con la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO di apportare modifiche al suddetto regolamento comunale anche al fine di adeguarlo a nuove disposizioni normative;

ATTESO che i regolamenti sono approvati o modificati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la legge n. 221 del 28.1.2015, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“ che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 37 della citata legge che ha aggiunto dopo il comma 19 dell'articolo. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 il comma 19 bis “alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”;

VISTO l'articolo 38 che ha aggiunto all'articolo 180 del decreto legislativo n. 152/2006 il comma 1-septies “Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma”;

CONSIDERATO che l'Amministrazione promuove la pratica del compostaggio avendo già previsto una riduzione per la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici nelle zone in cui non sia stato attivato il servizio di raccolta degli stessi;

RITENUTO opportuno integrare il regolamento dell'imposta unica comunale dando attuazione alla citata disposizione di legge, al fine di perseguire modelli comportamentali volti ad uno sviluppo sempre più sostenibile del territorio e dell'ambiente e disciplinando criteri e condizioni per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie;

DATO ATTO che le riduzioni sulla TARI sono previste nell'articolo 17 (Riduzioni) del regolamento dell'imposta unica comunale;

RITENUTO di integrare l'articolo citato per:

- prevedere, limitatamente alle zone in cui non sia stato attivato il servizio di raccolta degli scarti organici, la riduzione tariffaria anche alle utenze non domestiche potenzialmente produttive di rifiuti organici (Categorie: 07 Alberghi con ristorante; 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie; 23 Mense, birrerie, amburgherie; 27 Ortofrutta) che effettuano il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti uffici;
- prevedere una specifica riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che pratichino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose secondo le disposizioni di legge;

CONSIDERATA la necessità di specificare che per ottenere la riduzione gli interessati dovranno attestare il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge, e che la pratica del compostaggio dovrà avvenire in modo continuativo e non occasionale;

RITENUTO inoltre di prevedere che la riduzione avverrà a consuntivo, previa presentazione di apposita dichiarazione attestante la produzione di compost, fatte salve le prescrizioni normative e regolamentari e ogni verifica da parte dei competenti uffici;

CONSIDERATO inoltre che l'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità di adottare uno specifico disciplinare sulla pratica del compostaggio, a seguito dell'esperienza maturata, di avvio di eventuali nuovi progetti o di interventi normativi in materia;

DATO ATTO altresì che la percentuale della riduzione verrà stabilita annualmente con la deliberazione di approvazione delle tariffe TARI;

RILEVATA inoltre l'opportunità di integrare l'articolo 17 anche nella lettera b) per meglio specificare le condizioni e i criteri per il riconoscimento della riduzione della tariffa TARI per i locali e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;

DATO ATTO che si sono esaminati alcuni regolamenti di altre amministrazioni comunali per un utile confronto ed una tendenziale omogeneità di applicazione delle fattispecie;

VALUTATO pertanto di precisare che "l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente" viene riconosciuto a condizione che l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi, oppure da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

DATO ATTO che per la suddetta fattispecie il "regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" attualmente prevede una riduzione fino al 30% della tariffa e che si ritiene opportuno estendere la medesima riduzione fino al 50% della tariffa nel caso di utilizzo che non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, riconoscendo una maggiore agevolazione per le utenze che svolgano una ridotta attività con conseguente minor produzione di rifiuti;

RITENUTO di modificare il testo dell'articolo 17 come segue:

- al comma 1 lettera b) aggiungere: "... qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare, e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
- al comma 1 lettera g) aggiungere "Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche, potenzialmente produttive di rifiuti organici, che effettuino il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti uffici e rientranti nelle seguenti categorie: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta";
- al comma 1 inserimento della nuova lettera h) "sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di

idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici”;

EVIDENZIATO nella tavola seguente il confronto tra il testo dell'articolo 17 vigente e il testo da approvare a seguito delle modifiche apportate;

Testo vigente (articolo 17)	Testo modificato (articolo 17)
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17 Riduzioni</i></p> <p>Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:</p> <p>a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;</p> <p>b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente fino al 30% della tariffa;</p> <p>c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;</p> <p>d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;</p> <p>e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;</p> <p>f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;</p> <p>g) sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi, subordinando tale riduzione alla verifica presso il Settore Ambiente e Verde Pubblico.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 17 Riduzioni</i></p> <p>Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:</p> <p>a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;</p> <p>b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;</p> <p>c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;</p> <p>d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;</p> <p>e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;</p> <p>f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;</p> <p>g) sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi, subordinando tale riduzione alla verifica presso il Settore Ambiente e Verde Pubblico. Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche, potenzialmente produttive di rifiuti organici, che effettuino il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti uffici e rientranti nelle seguenti categorie: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta”;</p>

<p>Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del Piano Economico Finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.</p> <p>Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:</p> <p>a) utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune e in stato di estrema povertà accertate dai servizi sociali;</p> <p>b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;</p> <p>c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;</p> <p>d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13/09/1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 3 sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera a), di seguito alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).</p> <p>Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.</p> <p>Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e</p>	<p>h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del Piano Economico Finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.</p> <p>Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:</p> <p>a) utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune e in stato di estrema povertà accertate dai servizi sociali;</p> <p>b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;</p> <p>c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;</p> <p>d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13/09/1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 3 sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera a), di seguito alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).</p> <p>Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.</p> <p>Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e</p>
--	--

non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.	non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.
--	---

VISTO il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti in data 1 febbraio 2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla circoscrizione unica in data 5 febbraio 2018;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^a commissione consiliare permanente in data 5 febbraio 2018;

VISTI:

- l'articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" del D.Lgs. 446/1997 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
- la legge n. 221 del 28.12.2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";
- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano e accertata con l'assistenza delle scrutatrici, le consigliere Fundoni, Fantato e dello scrutatore, il consigliere Murru, presenti 21 (essendo entrate in aula le consigliere Sari e Costa), votanti e favorevoli 18, astenuti 2: la consigliera Desirè Manca e il consigliere Murru; la Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

1. di approvare le modifiche all'articolo 17 del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) come di seguito indicato:

- al comma 1 lettera b) è aggiunto il seguente periodo: "qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità";
- al comma 1 lettera g) è aggiunto il seguente periodo "Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche, potenzialmente

produttive di rifiuti organici, che effettuino il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti uffici e rientranti nelle seguenti categorie: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta”;

- al comma 1 è inserita la nuova lettera h) “sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici;
2. di dare atto che il nuovo testo dell'articolo 17 è il seguente, con evidenziate in grassetto le modifiche:

“Articolo 17

Riduzioni

Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:

- a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;
- b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, **qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;**
- c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;
- d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;
- e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;
- f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;
- g) sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi, subordinando tale riduzione alla verifica presso il Settore Ambiente e Verde Pubblico. **Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche, potenzialmente produttive di rifiuti organici, che effettuino il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti uffici e rientranti nelle seguenti categorie: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta”;**
- h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma

di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.

Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del piano economico finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.

Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:

a) utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune e in stato di estrema povertà accertate dai servizi sociali;

b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;

c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;

d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".

Le riduzioni di cui al comma 3 sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera a), di seguito alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).

Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche";

3. di approvare le modifiche al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) come da allegato alla presente deliberazione;
4. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano e accertata con l'assistenza delle sopra citate scrutatrici e del sopra citato scrutatore presenti 21; votanti e favorevoli 19; astenuti 2: la consigliera Desirè Manca e il consigliere Murru,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

LA PRESIDENTE

F/TO **UGHI**

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO **BISSIRI**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE